



PROVINCIA DI TREVISO

REGOLAMENTO PER L'ORGANIZZAZIONE E IL FUNZIONAMENTO DELLA COMMISSIONE TECNICA PROVINCIALE PER L'AMBIENTE

Approvato con decreto del Presidente n. 66/26071 del 23 marzo 2018;
in vigore dal 23 marzo 2018.

INDICE

Art. 1 - Oggetto del regolamento	pag.	1
Art. 2 - Composizione della Commissione	“	1
Art. 3 - Funzionamento della Commissione	“	1
Art. 4 - Competenze della Commissione	“	2
Art. 5 - Dimissioni di componenti	“	2
Art. 6 - Disposizioni finali	“	3

Art. 1

Oggetto del regolamento

1. Il presente Regolamento disciplina l'organizzazione e il funzionamento della Commissione Tecnica Provinciale per l'Ambiente, ai sensi dell'art. 4 della L.R. 16 aprile 1985 n. 33, sulla scorta delle modificazioni apportate alla L. 241/1990 e del parere reso dalla Regione del Veneto con nota n. 63169 del 19 febbraio 2018.

Art. 2

Composizione della Commissione

1. La Commissione Tecnica Provinciale per l'Ambiente, nel seguito chiamata Commissione, è istituita con provvedimento del Presidente della Provincia.
2. Ai sensi dell'art. 14 della L.R. 33/1985, la Commissione è composta da:
 - a) il Presidente dell'Amministrazione Provinciale, con funzioni di presidente, o da un Consigliere appositamente delegato;
 - b) il Dirigente del Settore Ambiente e Pianificazione Territoriale, con funzioni di vice presidente;
 - c) un funzionario regionale dell'Area Tutela e Sviluppo del Territorio, designato dalla Giunta Regionale;
 - d) il Dirigente dell'Ufficio Regionale del Genio Civile o un suo delegato;
 - e) il Direttore del Dipartimento Provinciale dell'Arpav o un suo delegato;
 - f) il Comandante Provinciale dei Vigili del Fuoco o un suo delegato;
 - g) cinque esperti designati dal Consiglio Provinciale, con competenze, fra l'altro, nei settori chimico, ingegneristico, geologico e sanitario.
3. E', altresì, chiamato a far parte della Commissione con diritto di voto il Sindaco del Comune direttamente interessato o un suo delegato.
4. In relazione alle materie trattate, il Presidente della Commissione può far intervenire anche con diritto di voto altri funzionari o studiosi o tecnici o invitare dirigenti di altri uffici statali, regionali o di enti locali o rappresentanti delle associazioni o categorie interessate.

Art. 3

Funzionamento della Commissione

1. La Commissione viene convocata dal Presidente con una comunicazione scritta, contenente la data, l'ora e la sede stabilite per la seduta nonché l'elenco degli argomenti iscritti all'ordine del giorno. La convocazione inoltrata via fax o per posta elettronica, con un preavviso di almeno 5 giorni, è sostitutiva di altre forme di comunicazione scritta. In casi di dimostrata urgenza, tale termine potrà essere motivatamente ridotto.
2. In caso di assenza o di impedimento del Presidente e del suo delegato, la Commissione è presieduta dal Dirigente del Settore Ambiente e Pianificazione Territoriale.
3. La Commissione si riunisce ordinariamente presso la sede della Provincia previa convocazione ai sensi del comma 1.

4. Le funzioni di segreteria sono svolte da un dipendente del Settore Ambiente e Pianificazione Territoriale individuato dal Dirigente.
5. Le adunanze della Commissione sono valide quando sia presente la maggioranza dei componenti, escludendo dal computo gli assenti giustificatisi per iscritto, purché essa raggiunga almeno il 40% dei componenti assegnati. Le decisioni sono prese a maggioranza assoluta dei presenti; in caso di parità, prevale il voto del Presidente.
6. La Commissione si esprime sulla base delle relazioni istruttorie che vengono illustrate dai tecnici dipendenti dell'Ente.
7. Alle sedute della Commissione partecipano, con diritto di intervento, i Responsabili delle Unità Operative e del procedimento amministrativo della Provincia, per le materie di competenza oggetto della discussione.
8. Qualora la Commissione sia chiamata a esprimere pareri su richiesta dei Comuni, le Relazioni istruttorie sono illustrate a cura del Comune richiedente e su di esse non viene espresso il parere preventivo degli Uffici provinciali.
9. Fatte salve diverse disposizioni legislative o regolamentari, ai componenti della Commissione, con l'eccezione del dirigente provinciale, e al segretario compete un gettone di presenza per seduta pari ad Euro 58,00.
10. La Commissione dura in carica quanto il Consiglio Provinciale e continua ad espletare le sue funzioni fino all'insediamento dei nuovi componenti.

Art. 4

Competenze della Commissione

1. La Commissione è, nelle materie di competenza, l'organo di consulenza tecnica-amministrativa della Provincia, nei limiti fissati dalla legislazione vigente.
2. La Commissione:
 - a) esprime il proprio parere consultivo su:
 - aa) i progetti per l'abbattimento dell'inquinamento atmosferico, ovvero per la depurazione e il trattamento di acque, fanghi, liquami, ovvero di discariche, per gli impianti e attività rientranti nella competenza della Provincia ai sensi della legislazione nazionale e regionale vigente che le sono sottoposti dagli uffici provinciali;
 - bb) su ogni altro provvedimento di competenza di Comuni o Provincia, sottoposto al suo esame su iniziativa rispettivamente dei Comuni o della Provincia;
 - b) rinvia, quando lo ritiene motivatamente opportuno, l'espressione del parere alla commissione regionale;
 - c) esercita ogni altra funzione ad essa demandata.

Art. 5

Dimissioni di componenti

1. Le dimissioni di un componente nominato dal Consiglio Provinciale sono presentate con lettera raccomandata con avviso di ricevimento o via Posta Elettronica Certificata al Presidente della Provincia.
2. Le dimissioni sono irrevocabili dal momento in cui vengono protocollate e hanno effetto dal 30° giorno successivo a quello del ricevimento da parte della Provincia.

3. Il Consiglio Provinciale procede alla nomina del nuovo componente, ai fini della reintegrazione della Commissione.
4. Il procedimento di surroga si conclude entro 90 giorni dalle dimissioni del componente la commissione.

Art. 6

Disposizioni finali

1. Per quanto non espressamente previsto, si applicano le vigenti disposizioni nazionali e regionali.